

Schema di contratto per l'affidamento della MATERIE PRIME AD USO

AGRICOLO Lotto n. _____ per la Tenuta di _____ ”

**L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Via
di Novoli, 26, presso la sede di Terre Regionali Toscane,**

fra

- L'ente Terre Regionali Toscane (in seguito indicato come "Ente"), con sede legale in Firenze via di Novoli 26, Partita IVA 00316400530, rappresentato dal Dr. Marco Locatelli, nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la sede amministrativa in Strada del Mare, 25 Località Spergolaia – Alberese (GR), il quale interviene nella sua qualità di Direttore "Gestioni Agricole" competente per materia, nominato con decreto n. 13 del 3 ottobre 2013 del Direttore Generale autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. ____ del _____, esecutivo a norma di legge;

- _____ , (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in _____ , Loc./Via _____ , codice fiscale e partita IVA n. _____ , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ , rappresentata da _____ , nato a _____ il _____ , domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con decreto n. --- del -----, del Dirigente responsabile del Settore “Gestioni Agricole”, veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento della fornitura di materie prime ad uso agricolo (lotto n.) per Terre Regionali Toscane da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della gara;

- che con decreto n. --- del ----- del Dirigente responsabile del Settore “Gestioni Agricole”, si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il Verbale delle operazioni e ad aggiudicare l’affidamento della fornitura di materie prime ad uso agricolo (lotto n.) per Terre Regionali Toscane ;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la

precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO

Terre Regionali Toscane, nella persona del Dirigente Marco Locatelli, affida alla Società _____, che, nella persona _____ accetta e si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura di materie prime ad uso agricolo (lotto n-----) presso la Tenuta di _____.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale lettera "A".

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di 12 mesi, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale e termina il ___/___/_____.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dal Dettaglio Economico che, in originale digitale, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della Società, Signor _____, così come presentato in modalità telematica in sede di gara, si allega al presente contratto sotto la lettera "___".

Gli importi unitari dei servizi/forniture oggetto del presente contratto sono quelli indicati nel Dettaglio Economico.

La quantità di materie prime ad uso agricolo da acquisire non è determinabile con certezza ma è condizionata dal piano colturale annuale, dalle attività di ricerca applicata e sperimentazione e dall'andamento stagionale.

L'Ente, durante la vigenza contrattuale, provvederà ad emettere ordini specifici in cui il corrispettivo contrattuale di ciascun ordine sarà determinato come segue:

- dal prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di prodotto indicato nel dettaglio economico per le quantità effettivamente richieste dall'Amministrazione;

- dalla percentuale di sconto offerta nel medesimo dettaglio economico, per le tipologie indicate nel dettaglio economico, da applicarsi sul prezzo di listino in vigore al momento dell'ordine.

L'Ente pertanto non garantisce il raggiungimento del corrispettivo massimo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

ART. 4 - MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse

condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione della presente fornitura dovrà essere trasmessa tramite posta certificata (la casella di posta elettronica certificata dell'Ente è terre.regionali@postacert.toscana.it). La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto (la casella di posta elettronica della Società è _____) mentre la fatturazione seguirà quanto previsto al successivo art. 6.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata a cadenza mensile; i pagamenti sono disposti secondo le modalità indicate al precedente art.3, dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato ai sensi dell'art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

La fattura, intestata all'Ente dovrà essere trasmessa in modalità telematica tramite il sistema elettronico "Sistema di interscambio (SdI)" gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovrà contenere i seguenti riferimenti:

TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico

Sede legale: Via di Novoli 26 50127 Firenze

Sede Amministrativa: Strada del Mare, 25 Loc. Spergolaia – 58100 Alberese
(Grosseto) C.F. e P.I.: 00316400530

- codice CIG della fornitura.

- Codice univoco ufficio: UFQ3UX

- Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

- L'importo unitario per ogni consegna così come risulta dal dettaglio economico presentato in fase di gara, con il relativo quantitativo consegnato, e la percentuale di sconto applicata;

- Si precisa inoltre che l'ente Terre Regionali Toscane, non rientra nella normativa dello "SplitPayment" introdotta dalla legge di stabilità 2015.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Ente nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Ente non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Ente segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente, tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa al saldo deve essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene

disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs.

231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa

alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento

per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa

della società, dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto

per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per

le fatture ricevute dall'Ente nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a

60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al

presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di

anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,

n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ente,

prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00

procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario

dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad

Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,

relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°

gennaio 2000. Il termine per il pagamento delle fatture, come sopra

disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della

verifica suddetta.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

2) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _____ codice fiscale _____,

- _____ codice fiscale _____,

La Società è tenuta a comunicare all'Ente eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: _____ .

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non

siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il _____ dichiara espressamente di esonerare l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Ente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG _____;

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato __" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società.

La Società è tenuta a comunicare all'Ente eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il dr. _____ , è individuato quale direttore di esecuzione del contratto per l'Ente.

ART. 9 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato.

ART. 10 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL
CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: _____ . L'Ente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al

cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Ente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al presente articolo 5.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Terre Regionali Toscane del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni

e danni arrecati a persone o cose, tanto di Terre Regionali Toscane che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero di Terre Regionali Toscane da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n°34/2014, ed adottato da Direttore Generale dell'Ente Terre Regionali Toscane quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico è soggetto a penalità quando:

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione di cui all'art. 3 del Capitolato, si applica una

penale pari a 100 euro al giorno fino al 10° giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l'Ente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

L'Ente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Ente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Nel caso in cui l'Ente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita

delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia

definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante _____ n. _____ del _____, con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore di Terre Regionali Toscane nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____/00).

L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 – RECESSO

L'Ente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Ente mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture” e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni per le parti compatibili;

- nel “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Decreto del Direttore Generale n° 02 del 21/01/2016 di Terre Regionali Toscane.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Ente sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

Dr. Marco Locatelli per Terre Regionali Toscane

_____ per la Società